

# **STATUTO COSTITUTIVO**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

## **STUDIO DANZA**

### **Art. 1 - COSTITUZIONE**

A norma dell'art.18 e 118 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica Studio Danza**” con sede in Costabissara(VI)-Via Rossini n.19, con Codice Fiscale n. 95047260245.

L'associazione è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni per poter essere iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186.

Ai soli fini sportivi la denominazione potrà essere abbreviata in “A.S.D. Studio Danza” e integrata con abbinamenti pubblicitari.

### **Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione, intende promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche legate in particolare alla danza, organizzare manifestazioni in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione, promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività di danza, studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per il miglioramento dell'apprendimento della danza, preparare gruppi o singoli per la partecipazione a rassegne ,concorsi e ammissioni in accademie professionali, organizzare attività culturali a favore

di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento.

L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI, ha come scopo prevalente lo sviluppo e l'incremento di attività sportiva dilettantistica e attività agonistica-amatoriale in genere in tutte le sue forme.

L'Associazione ha inoltre, più in generale, il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, di ricerca e di formazione, promozione sociale, motorio-sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di previdenza sanitaria, valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e il proprio tempo libero.

2. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, gestire strutture sportive e culturali, ricreative ecc.

3. L'Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei Soci, garantendo, assieme alla dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità e convinzioni; inoltre si impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

.

4. L'Associazione può promuovere, direttamente o in collaborazione con altri circoli o associazioni e strutture, lo sviluppo delle iniziative di cui al primo punto del presente articolo e affittare o dare in comodato d'uso gratuito le strutture in propria gestione.

5. L'Associazione ricerca momenti di confronto con le forze sociali presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali, Società private ed Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport dilettantistico valorizzando le attività di cui al punto uno.

6. L'Associazione si rende promotore di organizzare o partecipare a concorsi, rassegne, manifestazioni, festival ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed internazionale.

7. L'Associazione potrà incentivare attività di formazione, di corsi inerenti le attività dell'Associazione stessa, inoltre potrà esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell'Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali inerenti all'attività.

8. L'Associazione potrà favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri e esposizioni varie.

9. L'Associazione potrà organizzare viaggi di studio e perfezionamento a favore dei soli Associati.

10. L'Associazione potrà assegnare borse di studio in favore dei soci che si dimostreranno allievi particolarmente meritevoli. La designazione di questi ultimi avverrà ad insindacabile giudizio del direttore artistico nominato dal consiglio direttivo dell'Associazione. L'accantonamento dei fondi da destinare alle borse di studio verrà deliberato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del rendiconto annuale.

11. Inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare, rispetto all'attività istituzionale, l'Associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale ad esclusivo favore dei Soci in conformità alle leggi vigenti; la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni e pubblicità.

Le attività potranno essere eseguite singolarmente o congiuntamente tra loro senza l'obbligo tassativo della complessiva e congiunta esecuzione.

### **Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

- L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

- Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

- Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei famigliari dei Soci.

- L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

- I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti dopo aver nominato il soggetto responsabile, tenendo conto della normativa vigente.
- L'Associazione può aprire sedi secondarie in tutto il territorio Italiano.

#### **Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

- Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri che ne condividano le finalità senza limite di numero, sesso, razza, lingua, religione e credo politico; tutti possono essere eletti negli organi sociali.
- La richiesta di iscrizione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo-domanda di ammissione a ciò predisposto con osservanza delle seguenti modalità:
  - prendere visione dello Statuto, delle cariche sociali, della polizza assicurativa legata alla tessera associativa personale e di eventuali regolamenti interni dell'associazione;
  - impegnarsi a partecipare alle attività associative dell'associazione;
  - dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
  - compilare la domanda di ammissione a socio indicando i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
  - prendere visione e sottoscrivere l'informativa sulla privacy;
  - obbligarsi a pagare la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nel caso contrario la qualifica di socio decade.

E' compito del Consiglio Direttivo stesso valutare l'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'inserimento al Libro Soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di Socio. I Soci con il modulo-domanda di iscrizione eleggono il proprio domicilio per i rapporti sociali con l'Associazione presso l'Associazione stessa. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un mese. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che abbiano raggiunto la maggior età.

E' divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

- I Soci sono tenuti:

- \* alla partecipazione attiva delle attività organizzate e promosse dall'associazione nonché alla presenza nelle Assemblee;
- \* al pagamento delle quote sociali decise dal Consiglio Direttivo;
- \* all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati, per decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- \* qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- \* qualora si rendano morosi nel pagamento annuale della quota sociale;
- \* qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- \* in caso di gravi irregolarità di gestione o funzionamento o gravi infrazioni al regolamento sportivo.

In questi casi l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione.

Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- \* l'Assemblea;
- \* il Consiglio Direttivo;
- \* il Presidente;
- \* il Collegio dei Probiviri (se previsto);
- \* il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).

#### **Art. 6 - L'ASSEMBLEA**

- L'Assemblea è sovrana, ed è composta da tutti i Soci regolarmente aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

- L'Assemblea:

- \* provvede alla nomina del primo Consiglio Direttivo e , se previsti, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- \* delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- \* delibera sulle modifiche al presente statuto;
- \* approva il rendiconto consuntivo;
- \* delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

\* delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;

\* delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

- L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 20 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale o a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo anche telematico, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

- L'Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri più uno.

- In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

- La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno 1 ora dopo la prima.

- Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto singolo.

- Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

- L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del rendiconto consuntivo; in via straordinaria per richiesta di almeno 1/5 della base



sociale. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui è richiesta.

- L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente su designazione dei presenti o da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione. Tutte le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali e a disposizione se richiesto dai Soci.

- Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire peralzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.

- L'Assemblea, per il rinnovo degli organi dell'Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

- Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale e secondo quanto previsto precedentemente del presente articolo. Nel caso di liste contrapposte le elezioni avverranno in forma proporzionale con un riconoscimento alla lista maggioritaria di un arrotondamento superiore al 10%.

- Il presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

- La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza di questo, dal secondo, e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

- L'Assemblea dei soci si esprime in riferimento ai ricorsi che i soci possono presentare in caso di controversie.

## **Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 membri a un massimo 11 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e, se esiste, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, cinque anni; le cariche sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

Nel corso dell'assenza del membro sarà applicato l'istituto della cooptazione; chi sarà eletto in luogo del Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina di Consigliere, lo stesso non ha diritto per l'incarico ad alcun compenso. E' previsto il rimborso spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consigliere non deve ricoprire altre cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l'eventuale Amministratore.

Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da lui nominate.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria, oppure straordinaria per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La sua convocazione avviene mediante avviso esposto nella bacheca dell'Associazione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo:

\* formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li propone all'Assemblea;

- \* redige i rendiconti consuntivo e , se ritenuto opportuno, preventivo, su predisposizione preparata dal Presidente;
- \* attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- \* decide l'importo delle quote associative annuali e altri contributi integrativi per determinati servizi forniti dai soci;
- \* ratifica e delibera l'accettazione delle domande di ammissione a socio;
- \* propone all'Assemblea l'eventuale regolamento interno dell'Associazione per l'approvazione;
- \* definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- \* decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;
- \* decide le forme e il modo di partecipazione dell'Associazione alle attività sociali sul territorio .

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni ad eccezione delle decisioni riguardanti l'ammissione dei soci. L'ammissione o non ammissione di quest'ultimi, sottoscritta da tutti i membri del Consiglio Direttivo, può risultare in calce alle domande di ammissione presentate.

E' fatto divieto per gli amministratori di ricoprire incarichi in altre società ed associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

#### **Art. 8 - IL PRESIDENTE**

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Previa autorizzazione dell'Assemblea, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente:

- \* ha la responsabilità della ordinaria amministrazione;
- \* convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- \* cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- \* sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- \* verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità;
- \* stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;
- \* cura la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- \* rappresenta legalmente l'Associazione secondo quanto previsto dal C.C.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

#### **Art. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – se previsto**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica ed è eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all'Assemblea.

I Soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non sia prevista dal presente Statuto.

#### **Art. 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – se previsto**

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di membri effettivi e supplenti.

Il numero complessivo dei membri è di 3 effettivi e di 2 supplementi.

I Sindaci durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci revisori elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea.

I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

#### **Art. 11 - DIMISSIONI**

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono

essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.

#### **Art. 12 - COOPTAZIONE**

Nel caso della sostituzione di un componente di un organo elettivo ed in mancanza degli elenchi dei non eletti, si procede ad utilizzare l'istituto della cooptazione sino ad un massimo di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo

#### **Art. 13 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e degli Organi delle sezioni e gruppi o gli incarichi svolti da Soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

#### **Art. 14 - PATRIMONIO E RENDICONTO**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

\* proventi da tesseramento e quote sociali;

- \* eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- \* eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- \* proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- \* donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- \* beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- \* fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo dell'attività dell'Associazione;
- \* raccolta fondi.

Gli impianti (palestre, immobili in genere, attrezzature, ecc.) ove l'Associazione esercita le proprie attività sono concessi in uso all'Associazione secondo modalità e condizioni stabilite in separato contratto.

#### **Art. 15 - ESERCIZI SOCIALI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su predisposizione del Presidente, redige il rendiconto consuntivo e l'eventuale rendiconto preventivo (comprendenti la parte economica e finanziaria con specifica distinzione di tutte le voci di costi e ricavi commerciali, di costi e entrate istituzionali, di attività e passività) da presentare alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 gennaio successivo.

L'eventuale residuo attivo non potrà mai essere distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione, fondi, riserve di capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa. L'Assemblea potrà valutare



l'utilizzo degli eventuali residui attivi per incentivare l'attività stessa dell'Associazione.

L'eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti/futuri o con finanziamenti infruttiferi da parte degli Associati.

#### **Art. 16 - RESPONSABILITÀ' AMMINISTRATIVE**

Le responsabilità per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono a carico del Presidente o del Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.

#### **Art. 17 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte in un primo giudizio al Consiglio Direttivo ed in secondo giudizio alla prima Assemblea utile. Il giudizio di quest'ultima è inappellabile. La mancata accettazione e/o esecuzione del giudizio comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

I Provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia delle Federazioni e dell'Ente di promozione cui si è affiliati.

La proposta di radiazione di un socio dell'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per le successive delibere del Consiglio Direttivo.

## **Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria.

In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

## **Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno del corpo sociale, o in seconda convocazione in base alla maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a strutture sociali similari senza fini di lucro operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini di utilità sociale.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme delle Leggi vigenti e del Codice Civile.